

CAMERA PENALE DI NAPOLI

La partecipazione all'udienza di riesame alla luce delle modifiche introdotte con la legge n° 47 del 2015

Predisposizione del modulo per la presentazione della richiesta di riesame e di differimento della data di udienza ex art 309 co. 9 bis c.p.p.

Il Tribunale di Napoli – Sezione Riesame, aderendo all'orientamento adottato dalla Suprema Corte con la decisione **Sezione I penale- 6 ottobre 2015, n. 49882** (*che si pronuncia sulla partecipazione del soggetto nei cui confronti è stata applicata una misura cautelare all'udienza di riesame, delineando la portata del novellato comma 8-bis dell'art. 309 c.p.p.*) ha affermato, in relazione al diritto dell'indagato a comparire personalmente, che non trova più applicazione la disciplina di cui all'art. 127 c.p.p., operante prima della novella, in guisa tale che per poter partecipare al giudizio di riesame, i soggetti destinatari di un provvedimento restrittivo della libertà personale – sia ristretti nel circondario che fuori – **hanno l'onere di indicarlo, eventualmente anche per mezzo del difensore - unitamente alla presentazione dell'istanza di riesame.**

Pertanto, pur non apparendo condivisibile l'approdo ermeneutico indicato, con riferimento alla traduzione di coloro che sono sottoposti a misura custodiale, si deve prendere atto che **non verra' piu' disposta la traduzione del detenuto, anche se si tratta di soggetto detenuto nel distretto, salvo che vi sia espressa richiesta in tal senso formulata dall'imputato o dal difensore.**

In particolare:

- in caso di udienza ex art. 309 cpp, il detenuto che intende presenziare

all'udienza deve farne espressa richiesta con la richiesta di riesame, personalmente o tramite il difensore, a norma dell'art. 309 comma 6 cpp (e cio' sia che si tratti di detenuto nel distretto sia che si tratti di detenuto fuori distretto);

- in caso di udienza ex art. 310 cpp, l'imputato detenuto nel distretto che intenda presenziare all'udienza deve farne espressa richiesta tempestivamente (anche tramite il difensore), mentre il detenuto fuori distretto puo' chiedere di essere sentito dal magistrato di sorveglianza a norma dell'art. 127 cpp

La indicata riforma ha effettivamente previsto l'introduzione di un contraddittorio più garantito e non meramente eventuale, intervenendo sulla tematica dell'ambito di esplicazione del contraddittorio in sede di impugnazione dei provvedimenti applicativi delle misure cautelari.

Con l'introduzione del secondo periodo del comma 8-bis dell'art. 309 c.p.p., viene esplicitato e rafforzato il diritto, **per colui che ne faccia richiesta**, di assistere direttamente all'udienza di riesame, con la conseguenza che, laddove venga avanzata tale istanza, sarà obbligo del Tribunale assicurarne l'effettiva presenza, sempre che non ricorrano i presupposti e le ragioni di opportunità previsti tassativamente per l'esame a distanza ai sensi dell'art. 45 bis norme att. c.p.p. .

La partecipazione diretta è oggi ammessa a prescindere dal luogo di detenzione:

la ratio di tale scelta è da ravvisare nel proposito di superare il contrasto interpretativo che aveva visto comprimere la possibilità per il detenuto fuori circondario di prendere parte al procedimento.

Nessuna modifica viene apportata alla disciplina di partecipazione all'udienza mediante collegamento audiovisivo prevista dall'art. 146-bis disp. att. c.p.p. per i detenuti indagati per i reati indicati dagli artt. 51, comma 3-bis e 407, comma 2, lett. a), c.p.p. o sottoposti al regime penitenziario particolare di cui all'art. 41-bis ord. pen.:

Il tribunale adotterà all'uopo apposito decreto che motivi in ordine alla sussistenza dei presupposti per la partecipazione a distanza, e che andrà notificato al difensore ed all'imputato.

Infine, posto che i commi 6 e 8-bis dell'articolo 309 c.p.p. **non vengono richiamati dall'articolo 310 c.p.p. e che nessuna modifica è stata apportata dalla novella a tale disposizione**, deve ritenersi che non sia riconosciuto analogo diritto di comparire nel caso di appello cautelare, relativamente al quale continuano a valere le regole generali dettate nell'articolo 127 c.p.p.

La riforma è quindi nel senso di irrobustire le garanzie di partecipazione dell'indagato, pur prevedendo un termine anticipato della relativa richiesta con il deposito dell'impugnazione.

Viene quindi imposta una tempistica stringente in cui esercitare il diritto di intervenire all'udienza di riesame.

A tal fine viene predisposto il modulo allegato che contiene la casella opzionale per la richiesta della comparizione personale dell'imputato.

Napoli, 2 febbraio 2016

La Giunta


TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE RIESAME

Proc. Pen. N. _____ R.G.N.R. PM c/o Tribunale di _____

Richiesta di riesame di ordinanza cautelare che dispone misura coercitiva ex art. 309 c.p.p.

Il sottoscritto Avv. _____ del Foro di _____ con studio in _____

alla Via _____ - indirizzo PEC _____

difensore di

(nominativo indagato) _____

indagato/imputato nel procedimento penale in epigrafe,

attualmente detenuto in carcere presso l'istituto circondariale di _____

propone istanza di riesame contro Ordinanza applicativa della misura cautelare

_____ emessa dal

Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di _____

(altra autorità Giudiziaria) _____

in data _____ nei confronti del predetto ed eseguita

in data _____, n° OCC _____

con la presente si chiede che l'imputato compaia personalmente ex art. 309 co. 8 bis c.p.p.

Firma

